

PROFESSIONISTI

Sempre più estesa la responsabilità del commercialista

di Lucia Recchioni

Il **commercialista** è tenuto ad **informare** il cliente della possibilità di **ricorrere in Cassazione** per impugnare una sentenza della **Commissione Tributaria Regionale**, ed è altresì tenuto a comunicare al cliente che si rende a tal fine necessario l'intervento di un **avvocato**.

La statuizione potrebbe essere perfettamente **condivisibile** se non si considerasse la circostanza che il **professionista** chiamato a **risarcire il danno** “*aveva prestato soltanto consulenza contabile per la ditta individuale e non aveva ricevuto alcun incarico riguardante la sentenza da impugnare*”.

Più precisamente, nel resistere al ricorso, il **professionista** aveva precisato che:

- non era mai stato destinatario di un **incarico** concernente la **sentenza** della **Commissione Tributaria Regionale**, dinanzi alla quale il cliente era stato **difeso da altro professionista** (così come nel **primo grado del giudizio tributario**),
- il cliente non aveva **mai consegnato** al suo studio la **copia del dispositivo della sentenza** e neppure i **fascicoli** dei **precedenti gradi di giudizio**.

D'altra parte **non era stata prodotta in giudizio**, da parte del cliente, alcuna **prova delle missive inoltrate al professionista**, o dei **solleciti** allo stesso indirizzati.

Purtuttavia la **Corte di Cassazione**, con la [sentenza 23 giugno 2016, n. 13007](#) ha ritenuto che “*il dovere di diligenza impone, tra gli altri, l'obbligo, non solo di dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rientrino nell'ambito della competenza del professionista..., ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino da detto ambito*”.

I Giudici hanno quindi **rinviaiato la causa alla Corte d'Appello**, al fine di procedere ad un **nuovo esame dei fatti** di causa, accertando **l'effettivo contenuto dell'incarico** conferito al professionista.

Basta quindi una domanda, posta oralmente e riguardante un incarico conferito a soggetti terzi, per far scattare la responsabilità del professionista?

Leggendo la sentenza, effettivamente, si comprende che la **questione di diritto** è un'altra: **l'incarico** di fornire una **consulenza**, sia pure “**di carattere tecnico**” e “**di prima informazione**”, fa scattare l'obbligo di **informare il cliente** “*anche dei rimedi astrattamente esperibili, pur se non*

praticabili dallo stesso professionista”.

In altre parole, la circostanza che il **commercialista non sia abilitato** al patrocinio dinanzi alla **Corte di Cassazione** non lo **esonera da responsabilità**.

Purtuttavia, quell'obbligo di **“dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente”**, richiamato dalla **sentenza** in commento, non può che lasciare l'amaro in bocca. Ciò ancor più ove si consideri che il **professionista**, nel caso di specie, **non aveva assistito il contribuente** nello specifico **ricorso tributario**, ed era un **semplice consulente contabile** al quale era stata richiesta una **generica informazione**.

Soprattutto considerato il **numero** di **consulenze di “prima informazione”** che vengono sottoposte ai **professionisti**, pare evidente che, accogliendo questo **orientamento giurisprudenziale**, la **responsabilità professionale** in capo ai consulenti che **quotidianamente** affiancano l'imprenditore finirebbe per **dilatarsi enormemente, estendendosi a questioni lontane** dalla mera **corretta tenuta della contabilità e determinazione delle imposte**.

Al fine di garantire una **condotta irreprendibile**, il **professionista** che assiste l'impresa dovrebbe quindi **rilasciare i suoi pareri, in forma scritta, a fronte di ogni consulenza richiesta** in ambito contabile e fiscale, pur **non** avendo **ricevuto specifico incarico**.

D'altra parte, nella sentenza, seppur si riconosca **rilevanza** alla **richiesta di consulenza in forma orale**, qualificandola come **“prima consulenza”**, nulla viene detto in merito alla possibilità che lo stesso commercialista abbia fornito una **risposta orale, informale** come lo era stata la domanda.

In sostanza, se è vero che il commercialista deve **“dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente”**, come può **dimostrare**, in concreto, di **averle sempre date**?

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E DEL JOBS ACT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)